

REGOLAMENTO PRESTAZIONI FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE TERRITORIALE

(in attuazione dell'Accordo del 18 settembre 2024)

Art. I - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito e welfare contrattuale dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo del 18 settembre 2024 nei limiti delle risorse economiche stanziare dall'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini (in sigla EBC Rimini) a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBC Rimini riguardano i seguenti capitoli:

A. SOSTEGNO AL REDDITO

A1- Contributo per Sospensione Collettiva

A2-Contributo alla stabilizzazione dell'occupazione

B. WELFARE TERRITORIALE

B1- SALUTE: Aspettativa non retribuita, Corretto stile di vita e Cure Termali

B2- FAMIGLIA: Congedo parentale, Permessi malattia figlio, Centri estivi, Mensa scolastica dei figli, Visite Logopedia e/o osteopatia, Sostegno abitativo

B3- TRASPORTI: Parcheggi,-Utilizzo mezzi pubblici, Utilizzo biciclette in noleggio condiviso-sharing

B4- CULTURA: Acquisto libri di testo, Tasse Universitarie, Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale e Contributo cultura

C. ALTRE PRESTAZIONI

C1- Contributo per innovazione tecnologica

C2-Contributo per elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

C3- Contributo per certificazione parità di genere

C4- Contributo per azioni di conciliazione vita lavoro

Art. II - Norma generale


La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento dovrà essere trasmessa mediante area riservata EBC accessibile tramite sito www.ebcrimini.it, oppure raccomandata A/R inviabile a EBC Rimini, Viale Italia 9/11 47921 Rimini.

Eventuali fatture e/o documenti di spesa dovranno sempre essere intestati al richiedente.

I documenti di spesa fiscalmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore, sono rimborsabili nella misura dell'80% e fino a concorrenza dei limiti specifici previsti per ogni prestazione.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBC Rimini della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica-Provinciale del Terziario, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposito verbale di approvazione. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBC ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

I contributi di cui al capitolo B (interventi di Welfare Territoriale) del presente Regolamento non potranno superare l'importo annuo complessivo di 500,00 euro a lavoratore.



Art III - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

Per lo svolgimento dei compiti inerenti alle prestazioni del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale" la Commissione Provinciale Terziario si riunisce di norma in forma ridotta con la seguente composizione:

- per i datori di lavoro, da un componente provinciale di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- per i lavoratori, da un componente provinciale di Filcams-Cgil o Fisascat-Cisl o Uiltucs

I componenti della Commissione ricoprono l'incarico a rotazione secondo il calendario definito. Al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione.

III.1 Requisiti soggettivi per le aziende

Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito, Welfare Territoriale e Altre prestazioni è necessario che le aziende siano associate all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL, abbiano omesso di versare il contributo all'Ente e corrisposto direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste a fronte dell'iscrizione all'Ente e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti all'iscrizione.

In tal caso, le aziende dovranno presentare all'Ente:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIEMENS relativi ai 24 mesi oggetto del versamento in file formato pdf.

III.2. Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale, capitoli A e B, i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso la stessa azienda, non inferiore a 3 mesi. In caso di rapporto di lavoro della durata di 3 mesi, il lavoratore potrà accedere ai contributi entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, allegando alla domanda le ultime 3 buste paga. In caso di rapporto di lavoro della durata superiore a 3 mesi, il lavoratore potrà accedere ai contributi entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, allegando alla domanda le ultime 3 buste paga. Non saranno accolti documenti di spesa datati antecedentemente la data di assunzione del lavoratore.

Gli interventi si applicano anche agli apprendisti con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

III.3. Requisiti oggettivi

Per beneficiare dell'intervento contributo per sospensione collettiva in presenza o in assenza di ammortizzatore sociale e riduzione dell'attività lavorativa in presenza di ammortizzatore sociale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'intesa istitutiva del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale".

In tale accordo, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;



- i nominativi dei lavoratori interessati alla riduzione di orario di lavoro;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. IV - Modalità di presentazione delle domande

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda e corredata dalla relativa documentazione, mediante area riservata EBC accessibile tramite sito www.ebcrimini.it, oppure raccomandata A/R inviabile a EBC Rimini, Viale Italia 9/11 47921 Rimini.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Provinciale Terziario che redige apposito verbale di approvazione previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 18 settembre 2024 nonché dal presente Regolamento.

In particolare, la Commissione, coadiuvata dalla Segreteria EBC Rimini:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBC la necessità di valutare eventualmente l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Saranno valutati i documenti di spesa datati nell'anno in corso. Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte in ordine di arrivo e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso di esaurimento fondi ne sarà data tempestiva notizia sul sito www.ebcrimini.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

Ogni domanda, completa dei documenti richiesti, dovrà pervenire presso gli uffici entro il 15 gennaio dell'anno successivo, ad eccezione delle richieste contributo per acquisto libri di testo che dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno in corso.

Il richiedente che intenda presentare richiesta di riesame al provvedimento di liquidazione adottato o di mancata liquidazione, può inoltrare, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del contributo ovvero dal ricevimento del rigetto, istanza con la consueta modalità e deve allegare dettagliata documentazione probante o comunque utile al riesame, in ordine al quale l'Ente Bilaterale si riserva le eventuali determinazioni del caso.

Resta invariato quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale Terziario e dalla Sezione A e Sezione B dell'Accordo del 20 dicembre 2012.

Art V - Interventi di sostegno al reddito

1.1) Contributo per sospensione collettiva

Le aziende fino a 5 dipendenti che non possano accedere ad alcun tipo di ammortizzatore sociale INPS, in caso di crisi/eventi che determinano una diminuzione dell'attività produttiva, potranno prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 10 ore (riproporzionate per i part-time comunque nel rispetto dei minimi orari previsti dal CCNL) per massimo 12 mesi oppure optare per una sospensione a zero ore per massimo 6 mesi. In questi casi EBC riconoscerà un contributo pari a 6 euro lordi all'ora come massimo per la riduzione d'orario, ed un contributo di 500 euro lordi per la sospensione a zero ore.



La riduzione di orario può essere al massimo di 520 ore pro capite (riproporzionato per i part-time) nell'arco di 24 mesi.

L'accesso a questa prestazione è riconosciuto esclusivamente per un massimo di 24 mesi nel quadriennio mobile e subordinata ad un preventivo accordo sindacale collettivo che delinea precisamente il perimetro quantitativo e temporale della riduzione oraria, nonché eventuali clausole ritenute necessarie dalle parti.

Sarà altresì necessario il consenso formale del lavoratore alla riduzione oraria utile all'accesso alla prestazione.

Si precisa che l'importo integrativo sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori. Affinché l'Ente Bilaterale possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, è necessario che l'azienda inserisca tali voci nel Libro Unico del Lavoro e le evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria. L'Ente Bilaterale restituirà all'azienda, tramite bonifico bancario, il contributo anticipato.

Tale adempimento solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. L'Ente si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico dell'Ente.

1.2) Contributo alla stabilizzazione dell'occupazione

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, al fine di favorire la stabile occupazione, in caso di stabilizzazione in corso d'anno di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, durato almeno 6 mesi, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, all'impresa aderente ad EBC verrà riconosciuto un contributo di 1.500,00 euro una tantum che sarà erogato trascorsi 24 mesi dalla data di stabilizzazione. Qualora il rapporto di lavoro stabilizzato dovesse interrompersi prima dei 24 mesi, l'azienda perderà il diritto ad usufruire del contributo stesso. La provvidenza verrà corrisposta all'impresa datrice in un'unica soluzione al termine dei 24 mesi previa presentazione e verifica dell'ultima busta paga attestante la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro part-time il contributo di euro 1.500 verrà riproporzionato in base alla percentuale dello stesso contratto a tempo parziale.

A titolo di esempio, le domande di contributo per stabilizzazione in corso d'anno presentate nel 2025, cioè a inizio rapporto stabilizzato, saranno liquidate nel 2027 purché i rapporti di lavoro stabilizzati nel 2025 siano durati almeno 24 mesi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
- lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
- scheda anagrafica del lavoratore rilasciata dal Centro per l'impiego (C2 aggiornato);
- busta paga del lavoratore riferita al mese di stabilizzazione;

Nel caso di cessione o affitto di ramo d'azienda il contributo sarà riconosciuto all'azienda che ha presentato richiesta di stabilizzazione in corso d'anno.

Ogni azienda può presentare ogni anno la richiesta per massimo due rapporti di lavoro stabilizzati. Al momento dell'erogazione del contributo l'azienda deve essere regolarmente aderente a EBC Rimini.

Le parti di comune accordo decidono di incontrarsi annualmente per verificare l'effettiva disponibilità di risorse da destinare a tale misura.



Art VI - Interventi di Welfare Territoriale

BENESSERE

2.1) Fruizione periodi di aspettativa non retribuita

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro ai sensi degli artt. 169, 172, 175, 192, 194 del CCNL T.D.S.;
- copia delle buste paga relative all'aspettativa non retribuita da Inps o Azienda.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

2.2) Corretto stile di vita

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Al lavoratore che si rivolga ad un nutrizionista o medico dietologo per avere consulenza e assistenza in ordine ad un corretto stile alimentare, verrà erogato un contributo sul costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e dal presente Regolamento.

Inoltre, al lavoratore che effettua un'iscrizione a corsi di attività sportiva di una durata non inferiore a tre mesi continuativi verrà erogato un contributo sul costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro. Se l'attività sportiva si svolge ad ingressi deve essere indicato almeno 1 ingresso a settimana per una durata continuativa di almeno 12 settimane. La prestazione è solo per il lavoratore, pertanto non è rimborsabile l'attività sportiva svolta da persona diversa dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito o dell'acquisto intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La Commissione valuta le ricevute di pagamento dell'anno in corso.

2.3) Cure termali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga relative al periodo di assenza non retribuita, non inferiore a 10 giorni consecutivi;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

- prescrizione del medico, indicante il solo trattamento consigliato senza indicazione della patologia, avente data non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di inizio cure, indicante un periodo di trattamento non inferiore a 10 giorni consecutivi;
- autocertificazione del lavoratore che il trattamento viene eseguito per patologia/e previste dall'allegato 9 del DPCM 12.01.2017 (fac- simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it)

Sono esclusi periodi di assistenza indennizzati da INPS o retribuiti dall'azienda. L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

FAMIGLIA

2.4) Congedo parentale

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'INPS;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo non retribuito.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

2.5) Permessi malattia del figlio

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:


- copia dei certificati medici inoltrati al datore di lavoro indicanti la sola prognosi della malattia del bambino;
- copia delle buste paga dei periodi in cui risultino fruite le giornate di permesso per malattia.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

2.6) Centri estivi e nei periodi di chiusura scolastica

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, per ottenere il contributo il lavoratore deve fare richiesta all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left, another is in the middle, and a third is on the right. A circular stamp is visible in the middle, containing the text 'COMUNE DI RIMINI' and 'SEGRETERIA'. The stamp also includes the date '22/10/2024' and the name 'EBC RIMINI'.

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- in caso di accesso a centri estivi accreditati progetto vita lavoro Regione Emilia Romagna e progetti similari, inviare attestazione ISEE in corso di validità superiore a 24.000 e inferiore a 30.000 euro;
- in caso di accesso a centri estivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, inviare attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (munite di timbro della struttura o della società emittente);
- report delle effettive frequenze del bambino, rilasciato dalla struttura o autocertificato dal richiedente (fac-simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it).

Saranno respinte le prestazioni che trovino già canali di finanziamento presso enti pubblici e/o enti di natura contrattuale e/o aziendali.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dal presente Regolamento e richiedibile fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, nel rispetto del massimale di contributi erogabili a lavoratore pari a 500 euro annui.

2.7) Mensa scolastica dei figli

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

Prestazione fiscalmente detraibile, i documenti di spesa idonei alla valutazione, saranno rimborsati all'80% fino a un massimo di 300 euro a figlio. L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e dal presente Regolamento. Il contributo è richiedibile per massimo due figli, e nel rispetto del massimale di contributi erogabili a lavoratore pari a 500 euro annui.

2.8) Contributo per visite logopedia e/o osteopatia

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli, presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento del logopedista o del trattamento manipolativo osteopatico;
- stato di famiglia, nel caso in cui si chiedi la prestazione per il figlio;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;
- prescrizione del pediatra/medico di famiglia, indicante il solo trattamento consigliato senza indicazione della patologia, avente data non antecedente a 6 mesi rispetto alla data del trattamento.

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute, fino a un massimo di 100 euro annui per visite dal logopedista e fino a un massimo di 100 euro annui per visite di osteopatia. La Commissione Provinciale del Terziario avrà la facoltà di valutare la coerenza tra trattamento indicato nella prescrizione medica e il servizio effettivamente fruito. Sono escluse le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale, dall'Inail e/o dai fondi sanitari integrativi previsti dal CCNL applicato.

2.9) Sostegno abitativo

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia del documento bancario dove si specificano gli intestatari del mutuo per l'acquisto della prima casa, e si specifica la quota di capitale rimborsata nell'anno precedente;
- Dichiarazione di residenza;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

Prestazione solo per il lavoratore. In caso di mutuo con più intestatari, sarà riconosciuta la solo quota parte riferita al lavoratore.

L'Ente provvederà a rimborsare il contributo al netto di eventuali ritenute fiscali, direttamente al lavoratore, nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e nel rispetto del massimale di contributi erogabili a lavoratore pari a 500 euro annui.

TRASPORTI

2.10) Parcheggi

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La prestazione è solo per il lavoratore, pertanto non è rimborsabile l'utilizzo servizio parcheggio non residenziale, di persona diversa dal richiedente. L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e dal presente Regolamento.

2.11) Utilizzo mezzi pubblici

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La prestazione è solo per il lavoratore, pertanto non è rimborsabile l'utilizzo mezzi pubblici di persona diversa dal richiedente. L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e dal presente Regolamento.



2.12) Utilizzo biciclette elettriche a noleggio condiviso -sharing

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia documento di abbonamento e delle ricevute di pagamento intestate al lavoratore;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

La prestazione è solo per il lavoratore, pertanto non è rimborsabile l'utilizzo del servizio di sharing effettuato da persona diversa dal richiedente. L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e dal presente Regolamento.

CULTURA

2.13) Acquisto libri di testo

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli, presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso alla Segreteria. Saranno respinte le prestazioni che trovino già canali di finanziamento presso enti pubblici e/o enti di natura contrattuale e/o aziendali, pertanto, ad esempio, non potranno accedere alla prestazione i possibili beneficiari del progetto ER.GO SCUOLA della regione Emilia Romagna, che eroga contributi per acquisto di libri di testo per studenti iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, e i progetti similari.

E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine l'Ente potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea triennale il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga che precede la richiesta;
- Ricevute di pagamento dei libri di testo;
- Autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo) (fac-simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it);
- Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori);
- Attestato di iscrizione all'Università o copia di attestazione di pagamento della tassa (per i libri universitari);
- Elenco dei libri di testo prodotto dalla scuola/facoltà
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro

Il contributo è richiedibile per massimo due figli. L'Ente provvederà a rimborsare il contributo al netto delle ritenute fiscali, direttamente al lavoratore, nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024

2.14) Tasse Universitarie del lavoratore studente

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore riguardo le tasse sostenute per il proprio percorso universitario, presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master Universitari, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro.

il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea triennale o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

Il contributo compete ai soggetti titolari di un ISEE fino al limite di 30.000 euro e qualora la specifica università non preveda un rimborso.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga che precede la richiesta;
- Ricevuta di pagamento delle tasse universitarie, da inviarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo al pagamento.
- Copia del certificato di iscrizione all'Università, rilasciato dalla segreteria dell'ateneo.

L'Ente provvederà a rimborsare il contributo al netto di eventuali ritenute fiscali, direttamente al lavoratore, nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024 e nel rispetto del massimale di contributi erogabili a lavoratore pari a 500 euro annui.

2.15) Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025; il lavoratore per se stesso e/o per i propri figli che abbiamo conseguito in corso di studi, la laurea triennale o magistrale con punteggio pari a 110 e lode, presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla data del conseguimento della laurea, alla Segreteria.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga del lavoratore;
- stato di famiglia, nel caso in cui si chiedi la prestazione per laurea del figlio/a;
- certificazione dell'università sul punteggio di laurea ottenuto, anno di immatricolazione ed esami sostenuti con voto;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

Sarà effettuata una graduatoria secondo i seguenti criteri: sarà data precedenza alle domande con minor reddito da dimostrare con attestazione ISEE secondo le seguenti fasce:

1° Fascia fino € 15.333,33

2° Fascia da € 15.333,34 a € 16.866,66

3° Fascia da € 16.866,67 a € 19.152,97

4° Fascia da € 19.152,98 a € 23.000,00

5° Fascia oltre € 23.000,00

A parità di fascia di reddito come specificato al punto precedente, sarà valutata la media ponderata dei voti ottenuti durante il percorso formativo e sarà data la precedenza alla media più alta.

Saranno liquidate le prime 10 domande in ordine di graduatoria. Ogni borsa di studio ha il valore di 500 euro lordi.

Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L'Ente provvederà a rimborsare il contributo al netto delle ritenute fiscali, direttamente al lavoratore, nei limiti previsti da Accordo del 18 settembre 2024. Il contributo è richiedibile una volta all'anno.

2.16) Contributo cultura

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 il lavoratore interessato presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle ultime 3 buste paga che precedono la richiesta;
- copia ricevuta di pagamento per acquisto di abbonamenti e/o ingressi nominativi a cinema, teatro, musei, mostre, concerti ed altri eventi sportivi e culturali;
- Copia dell'abbonamento e/o ingresso nominativo intestato al lavoratore richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a 30.000 euro;

L'Ente provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute, fino a un massimo di 100 euro annui. La Commissione Provinciale del Terziario avrà la facoltà di valutare la coerenza della tipologia di acquisto con le casistiche indicate sopra. La prestazione è solo per il lavoratore, pertanto non è rimborsabile l'abbonamento intestato e/o ingresso acquistato/usufruito da persona diversa dal richiedente.

Art VII - ALTRE PRESTAZIONI

3.1) Contributo per innovazione tecnologica

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'azienda interessata presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Per le aziende che decidono l'adeguamento o l'aggiornamento di sistemi tecnologici ovvero programmano l'aggiornamento formativo e professionale dei lavoratori coinvolti dai nuovi processi organizzativi e tecnologici innovativi, EBC riconosce un contributo relativo ai costi ed alla formazione degli addetti sostenuti.

Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali informatici hardware tradizionali e/o di base.

Il contributo una tantum relativo ai costi di implementazione e/o aggiornamento dei suddetti sistemi ovvero della formazione ai dipendenti sarà pari al 50% della spesa sostenuta al netto dell'iva e, comunque, non superiore a 1.500 €.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) documenti di spesa quietanzati relativi all'acquisto dei beni strumentali e/o percorsi formativi dei dipendenti relativi all'utilizzo dei beni, con data compresa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.
- 2) Relazione firmata dal legale rappresentante sulle finalità e motivazioni dell'acquisto coerente con il tema dell'innovazione tecnologica e dell'aggiornamento del know how aziendale al fine di migliorare le performance produttivo-commerciali.

3.2) Contributo per elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'azienda interessata presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Per le aziende che procedono, ai sensi delle norme di legge, redazione del DVR, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo fino a un massimo di 250 euro iva esclusa, e comunque fino a concorrenza dei costi sostenuti, richiedibile entro 6 mesi dalla data di apertura dell'attività, oppure in caso di assenza di personale dipendente, domanda inviabile entro 6 mesi dalla data di assunzione del primo dipendente.

Per le aziende che procedono con l'aggiornamento del DVR, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo fino a un massimo di 100 euro iva esclusa annue e comunque fino a concorrenza dei costi sostenuti.

Le spese non dovranno essere oggetto di rimborso di parte di Altri Enti/organismi.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti.

- 1) documenti di spesa quietanzati relativi alla Redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con data compresa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.
- 2) Per la richiesta di contributo prima redazione DVR, inviare visura camerale dove è visibile la data di costituzione azienda, oppure, nel caso di aziende costituite da più di 6 mesi, inviare copia della busta paga del primo dipendente assunto.
- 3) Autocertificazione dell'azienda con dichiarazione di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo (fac- simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it).

Il contributo è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

3.3) Contributo per certificazione parità di genere

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'azienda interessata presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Per le aziende non tenute all'obbligo di legge, che abbiano ottenuto la certificazione di parità di genere, di cui alla prassi UNI PDR 125.2022, l'Ente Bilaterale riconosce un contributo per le spese sostenute per il rilascio, oppure monitoraggio, oppure rinnovo della certificazione di parità di genere, fino a concorrenza dei costi sostenuti, iva esclusa e comunque fino a un massimo di 1.000 euro. Le spese non dovranno essere oggetto di rimborso di parte di altri Enti/organismi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia certificazione della parità di genere;
- 2) documentazione attestante l'acquisizione del punteggio relativo all'indicatore "percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento per genere e a parità di competenze" previsto nell'area "equità remunerativa per genere";
- 3) fatture dei servizi pagati per il rilascio, o per il monitoraggio o per il rinnovo della certificazione di parità di genere; - attestazioni di pagamento delle fatture.
- 4) Autocertificazione dell'azienda con dichiarazione di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo (fac- simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it).
- 5) Alla domanda dovrà essere allegata copia quietanzata delle fatture e/o ricevute di spesa riferite a uno o più dei seguenti capitoli:
A) Servizi di assistenza tecnica e di preparazione della certificazione; B) Servizi per il rilascio della certificazione; C) Monitoraggio annuale da parte dei consulenti; D) Audit annuale dell'ente di certificazione; E) Rinnovo triennale della certificazione. Il contributo è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

3.4) Contributo per azioni di conciliazione vita lavoro

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'azienda interessata presenterà domanda all'Ente, da inviarsi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo alla Segreteria.

Le aziende che dal 01.01.25 attuino a favore dei propri dipendenti, iniziative di conciliazione vita lavoro, potranno richiedere un contributo una tantum di 1.000,00 euro. A titolo di esempio, valorizzazione della genitorialità e di rientro dalla maternità/paternità, valorizzazione del diritto allo studio del lavoratore, flessibilità orario di lavoro, azioni per il benessere del lavoratore, ridefinizione dell'orario di lavoro per esigenze del lavoratore non definibili come aspettativa o congedo previsti dal CCNL in vigore e/o leggi in vigore.

Sono escluse le iniziative che rientrino nella categoria del benefit e welfare aziendale quali ad esempio: buoni pasto, buoni carburanti e fringe benefit.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Relazione firmata dal legale rappresentante sulle azioni di conciliazione vita lavoro compiute nell'anno in corso, finalità e motivazioni, miglioramento del benessere dei lavoratori. Possono essere allegati richieste scritte dei lavoratori, accolte dall'azienda.
- 2) Autocertificazione dell'azienda con dichiarazione di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo (fac- simile di autocertificazione scaricabile dal sito www.ebcrimini.it).

La Commissione istituita procederà a valutare nel merito le domande presentate. Il contributo è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

Rimini, 22 ottobre 2024



A handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a vertical stroke.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop.


A handwritten signature in blue ink, with a long, horizontal stroke extending to the right.

A handwritten signature in blue ink, composed of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, with a long, sweeping stroke.

Sommario

Art. I - Aspetti generali	1
Art. II - Norma generale	1
Art III - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni	2
III.1 Requisiti soggettivi per le aziende	2
III.2. Requisiti soggettivi per i lavoratori	2
III.3. Requisiti oggettivi.....	2
Art. IV - Modalità di presentazione delle domande.....	3
Art V - Interventi di sostegno al reddito	3
1.1) Contributo per sospensione collettiva.....	3
1.2) Contributo alla stabilizzazione dell'occupazione.....	4
Art VI - Interventi di Welfare Territoriale	5
BENESSERE	5
2.1) Fruizione periodi di aspettativa non retribuita.....	5
2.2) Corretto stile di vita	5
2.3) Cure termali	5
FAMIGLIA.....	6
2.4) Congedo parentale	6
2.5) Permessi malattia del figlio.....	6
2.6) Centri estivi e nei periodi di chiusura scolastica.....	6
2.7) Mensa scolastica dei figli	7
2.8) Contributo per visite logopedia e/o osteopatia	7
2.9) Sostegno abitativo	8
TRASPORTI.....	8
2.10) Parcheggi.....	8
2.11) Utilizzo mezzi pubblici.....	8
2.12) Utilizzo biciclette elettriche a noleggio condiviso -sharing	9
CULTURA	9
2.13) Acquisto libri di testo	9
2.14) Tasse Universitarie del lavoratore studente.....	9
2.15) Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale	10
2.16) Contributo cultura	11
Art VII - ALTRE PRESTAZIONI	11
3.1) Contributo per innovazione tecnologica	11
3.2) Contributo per elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	11
3.3) Contributo per certificazione parità di genere	12
3.4) Contributo per azioni di conciliazione vita lavoro	12

The image shows six blue ink signatures and a circular stamp. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names. The circular stamp is located towards the right side of the row and contains illegible text around its perimeter.